



Erice
Città di pace e per la scienza

***REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PERMANENTE
SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ
PRODUTTIVE***

*Elaborato dalla II Commissione Consiliare permanente ed approvato con deliberazione
consiliare n. 34 del 22.05.2020*

"REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PERMANENTE SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ' PRODUTTIVE"

ARTICOLO 1- COMPETENZE

La Consulta Comunale Permanente "Sviluppo Economico, Lavoro e Attività Produttive" è un organo con funzioni propositive e consultive nei confronti dell'Amministrazione Comunale e del Consiglio Comunale in materia di sviluppo economico, politiche del lavoro e attività produttive, per quanto di competenza ai sensi della vigente normativa. Opera con criteri che garantiscano equità, democrazia e trasparenza, quale organismo permanente di studio e di proposta in merito alla crescita ed al progresso dei fattori economici ed occupazionali che interessano la città e per le esigenze delle categorie commerciali e artigianali e la Pubblica Amministrazione locale per quanto di competenza ai sensi della vigente normativa.

ARTICOLO 2 - FINALITA' E COMPITI DELLA CONSULTA

La Consulta è un organo consultivo dell'Amministrazione e del Consiglio Comunale ai quali presenta proposte inerenti le tematiche oggetto delle proprie attività di studio ed iniziativa.

La Consulta ha i seguenti compiti:

- contribuire all'elaborazione delle politiche promosse dall'Amministrazione Comunale e del Consiglio Comunale inerenti le tematiche della Consulta;
- cooperare con gli enti e gli organismi esistenti e di futura istituzione, che a livello comunale sono coinvolti nella definizione degli interventi di politica del lavoro, orientamento scolastico e professionale, sviluppo economico e attività produttive;
- proporre incontri e dibattiti pubblici di informazione sui temi attinenti la consulta;
- fornire impulso ed eventuale supporto all'Amministrazione comunale al fine di effettuare studi ed indagini conoscitive sulla situazione del mercato del lavoro e sull'economia locale;
- studio e valutazione delle realtà economiche locali e degli sbocchi occupazionali;
- proporre petizioni ed iniziative nei settori di specifico interesse;
- attivare e promuovere iniziative per un miglior utilizzo di tutte le risorse economiche e produttive, turistiche locali;
- favorire il raccordo tra associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e sociali nonché singoli cittadini - da una parte- e le istituzioni locali – dall'altra;
- promuovere rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio comunale e sovra comunale;
- raccogliere informazioni nei settori di interesse economico, occupazionale e formativo (scuola, università, mondo del lavoro, mobilità all'estero, turismo, artigianato, industria, terziario ecc.)

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

a) Sono membri di diritto della consulta:

- Il Sindaco o suo delegato.
- L'Assessore Comunale con delega alle Attività produttive.
- Un Consigliere Comunale in rappresentanza della maggioranza consiliare o suo supplente eletti in Consiglio Comunale.
- Un Consigliere Comunale in rappresentanza della minoranza consiliare o suo supplente eletti in Consiglio Comunale.

b) Sono inoltre membri di diritto della Consulta un rappresentante per ogni Ente o Organismo di seguito elencati:

- Confederazioni sindacali dei lavoratori.
- Associazioni di categoria dei commercianti.
- Associazione dei produttori, dei coltivatori diretti e produttori agricoli.
- Associazione degli industriali, degli artigiani.
- Associazione degli operatori turistici, degli albergatori.
- Associazione della pesca.
- Associazioni giovanili, di volontariato e sportive, associazioni culturali o/e centri studi.
- Consorzio universitario della Provincia di Trapani.
- Istituti creditizi e istituti formativi professionali.
- Istituti superiori secondari di II grado.
- Centro per l'impiego di Trapani.
- Camera di commercio.
- Società di servizi specializzate in consulenza e Fondi Europei.
- Diocesi di Trapani competente in materia di pastorale sociale e del lavoro.
- Il garante della persona del disabile.
- Settore delle libere professioni tecniche.
- Settore delle libere professioni economiche.
- Settore delle libere professioni giuridiche.
- Settore delle libere professioni socio sanitarie.

ARTICOLO 4 - ESCLUSIONE

Non possono essere nominati in rappresentanza degli enti e degli organismi di cui all'art.3 b) coloro che:

- rivestono incarichi politici e cariche elettive a livello comunale;
- hanno rapporti di lavoro o di consulenza con l'amministrazione comunale, provinciale e regionale;
- rivestono cariche in associazioni che intrattengono rapporti a qualunque titolo con il Comune di Erice;
- hanno rapporti di parentela fino al quarto grado con amministratori del Comune di Erice.

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLA CONSULTA

Il Sindaco, raccogliendo le candidature degli enti e degli organismi di cui all'art. 3 (lettera b) a mezzo avviso pubblico e l'indicazione della maggioranza e minoranza consiliare (lettera a), nel primo Consiglio Comunale utile costituisce ufficialmente la Consulta.

ARTICOLO 6 - GRATUITA' DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla Consulta è gratuita e non è previsto che venga percepito dai suoi membri alcun compenso.

ARTICOLO 7 - NOMINA, DURATA E DECADENZA MEMBRI DELLA CONSULTA

a) Nomina

I membri della consulta di cui all'art. 3 lettera b) sono nominati dal Sindaco su indicazioni provenienti dagli enti e dagli organismi che nei termini avranno presentato la propria domanda di partecipazione.

b) Durata

La Consulta è nominata dal Sindaco all'inizio di ogni mandato e dura in carica sino al termine dello stesso, restando prorogate le sue funzioni sino al successivo insediamento.

c) Cessazione e decadenza

La cessazione della carica di componente della Consulta avviene a seguito di richiesta formale inoltrata al Comune di Erice. Il componente decade a seguito di 5 (CINQUE) assenze consecutive, senza giustificato motivo.

ARTICOLO 8 - DISCIPLINA DELLA CONSULTA

a) Partecipazione alla Consulta e diritto di voto

- Le riunioni della consulta sono aperte al pubblico.
- La partecipazione degli enti e degli organismi di cui all'art. 3 lettera b) ammessi alla Consulta, è vincolata a singolo rappresentante designato.
- Possono partecipare alle riunioni e alle sessioni di lavoro Amministratori Pubblici, singoli esperti, professionisti e altre individualità interessate non membri della Consulta senza diritto di voto. Al fine di facilitare il lavoro della Consulta ma anche di apportare ulteriori professionalità, la scelta dei cittadini da coinvolgere è presa dalla Consulta stessa.

b) Prima seduta

- La prima seduta è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato. I componenti di cui all'art. 3 lettera b) procedono all'elezione del Presidente della Consulta.
- Successivamente la Consulta prende atto dei componenti della stessa e procede all'elezione del Vice-Presidente tra i membri di cui all'art. 3 lettera b).

c) Validità sedute

- Le riunioni della Consulta, visto il carattere meramente consultivo della stessa sono sempre valide, con la presenza di almeno 5 (CINQUE) componenti. Sarà il Presidente a decidere sull'apertura dei lavori delle sedute della Consulta e delle sessioni di lavoro, oppure a decidere eventuali rinvii delle stesse.

d) Validità deliberazioni

- Le deliberazioni dovranno essere approvate dalla maggioranza dei presenti alle sedute.

e) Scioglimento

- Il Sindaco, a seguito di decadenza o dimissioni, quando viene a mancare la metà dei membri oppure, in seguito a periodi di stallo o inattività della Consulta non adeguatamente giustificati, può, dopo aver convocato il Presidente, decidere lo scioglimento della Consulta. Il Sindaco, entro 6 (SEI) mesi dallo scioglimento, può avviare un nuovo iter per la costituzione della Consulta.

ARTICOLO 9 - PRESIDENTE

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- convoca le sedute della Consulta;
- presiede le stesse e predispone l'ordine del giorno;
- mantiene e intensifica i rapporti con le Istituzioni, con le realtà locali che si occupano delle tematiche oggetto della Consulta e relaziona al Consiglio Comunale e al Sindaco sulle attività svolte dalla Consulta;
- redige un Piano generale delle attività della Consulta;
- relaziona semestralmente (con possibilità di deroga motivata) il Consiglio Comunale e il Sindaco sulle attività svolte dalla consulta.

ARTICOLO 10 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza. Viene eletto nella prima seduta della Consulta dai componenti di cui all'articolo 3 lettera b (in caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età).

ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE

a) Sedute Ordinarie

La Consulta è convocata in via ordinaria dal Presidente. Il Presidente è tenuto a convocare la Consulta, ove richiesto, da almeno 3 (TRE) componenti di cui all'art. 3.

b) Sedute Straordinarie

La consulta può essere convocata in via straordinaria, sempre dal Presidente, ove richiesto, da almeno 5 (cinque) componenti di cui all'art. 3 lett. b, o su indicazione motivata del Sindaco o da almeno cinque Consiglieri Comunali.

c) Modalità di convocazione

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso inviato per posta elettronica certificata (Pec) ai membri della consulta stessa e con avviso pubblico almeno 5 (CINQUE) giorni prima della data fissata per la riunione.

Il presidente, qualora lo ritenesse necessario, può convocare la seduta anche con modalità telematica. In ogni caso la comunicazione della convocazione deve essere inviata all'Albo Pretorio.

d) Verbalizzazione sedute

Di ciascuna seduta sarà steso apposito verbale riportante le presenze e i contenuti discussi; lo stesso dovrà essere approvato alla seduta successiva della Consulta. La redazione del verbale verrà effettuata da un membro presente che sarà individuato come segretario della seduta.

L'Assemblea è convocata non meno di tre volte l'anno secondo una programmazione quadrimestrale.

La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Presidente del Consiglio Comunale, singoli Consiglieri, Assessori, Segretario o funzionari Comunali, i quali possono partecipare ai lavori, con diritti di parola, ma non di voto.

ARTICOLO 12 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale riconosce alla Consulta piena autonomia per quanto riguarda la regolamentazione del proprio funzionamento, la scelta degli argomenti da affrontare, l'organizzazione dei lavori, la scelta delle persone da invitare alle proprie riunioni al fine di acquisire informazioni, pareri o contributi tecnici. La Consulta, in quanto strumento consultivo dell'Amministrazione Comunale, effettua le proprie valutazioni ed elabora le proprie iniziative in assoluta autonomia decisionale. L'Amministrazione Comunale, nell'esercizio della propria attività programmatica, può sentire la Consulta sulle tematiche inerenti lo sviluppo economico, il mondo del lavoro e le attività produttive. L'istituzione ed il funzionamento della Consulta non comportano alcun vincolo d'impegno finanziario per il Comune.

ARTICOLO 13 – RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

Il presidente e/o membri delegati svolgono attività propositiva e collaborativa con i membri della Commissione Consiliare Permanente con delega alla Sviluppo Economico del lavoro e alle Attività Produttive.

I Consiglieri Comunali nell'esercizio del proprio mandato possono sentire la Consulta sulle tematiche di competenza.

ARTICOLO 14 - SEDE

La Consulta ha sede presso la Sede Comunale e può convocarsi in tutte le sedi che sono a disposizione del Comune di Erice.

ARTICOLO 15 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte da almeno un terzo dei membri della Consulta e dovranno essere approvate dalla maggioranza dei componenti della stessa. Tali modifiche, una volta approvate dall'assemblea, verranno sottoposte all'esame del Consiglio Comunale.